

## II. CONSEGUENZE EXTRASISTEMATICHE.

Da questo punto di vista il discorso si potrebbe allargare, in un modo pericoloso per la sua controllabilità, ma restando pur sempre affascinante per le sue implicazioni.

Comunque, essendo limitate le pretese di questo lavoro, non si entrerà in problemi molto complicati, come quello se tutto questo discorso non presupponga che il diritto sia un metodo effettivo di controllo sociale e neppure in quello relativo a una organizzazione giuridica statale dove non si desse la relazione fra un organo creatore di leggi (nel senso qui adoperato) ed organi applicatori.

Non oso entrare nel fitto bosco delle ideologie che sottostanno al connubio tra regole astratte e stato democratico <sup>(55)</sup>.

24. Molte cose devono (ed è conveniente che sia così) cambiare nel diritto. Perfino l'uso della forza nella sanzione e la concezione delle pene possono essere superati. I fattori economici di sfruttamento possono essere eliminati. Ma quello che non riesco a vedere è la possibilità di prescindere completamente da regole astratte che indichino un comportamento sociale da eseguire. Per fare un esempio, nel caso della circolazione delle macchine, non importa se la regola determina che la

---

<sup>(55)</sup> Dice NORBERTO BOBBIO, *Per una classificazione degli imperativi giuridici*, « Scritti in memoria di Piero Calamandrei », pp. 12-13 « Le norme concrete presuppongono necessariamente l'esistenza di norme astratte, per lo meno di quella che ordina di eseguire le norme concrete. Le norme astratte e generali si vincolano con l'ideologia dello stato democratico (attraverso l'imparzialità che gli si attribuisce e l'uguaglianza di fronte alla legge, sorella minore della giustizia). E anche la sicurezza, attraverso la certezza. Questi caratteri di generalità e astrattezza si associano con i valori di eguaglianza, imparzialità e certezza, ritenuti come valori positivi, e allora confondono i giuristi che credono di descrivere una ontologia normativa mentre stanno prescrivendo una « migliore maniera » di avere norme, cioè un giudizio valutativo inserito in una ideologia dello stato di diritto pensato dagli illuministi e trasferito al sistema liberale borghese ».

circolazione debba avvenire sulla destra o sulla sinistra, ma interessa l'esistenza stessa della regola.

Finché queste considerazioni saranno valide, sarà valido il discorso sulle definizioni legislative, giacché importa non solo sapere che c'è una regola, ma anche che cosa dice.

25. Anche una teoria che voglia prescindere dalle leggi, e considerare solo le decisioni giudiziali, si trova poi ad avere a che fare con degli enunciati normativi astratti, indotti dalle risoluzioni individuali. Se gli uomini vogliono fare predizioni sul comportamento della « roulette », perché non dovrebbero farle sugli enunciati giudiziali? E per farle hanno bisogno delle regole generali ed astratte.

È vero che la legge è stata, ed è, usata per consacrare spiacevoli privilegi sociali, economici e politici. È vero che la legge, ed in essa le definizioni legislative, sono state adoperate dai settori più conservatori per mantenere uno *status quo*. Però attenzione! si possono commettere errori politici, se non si tiene conto appunto di questo carattere strumentale della legge e delle definizioni. È una sfida alla nostra capacità l'esigenza di più efficienti metodi e criteri per formulare definizioni legislative che servano ai fini che si vogliono raggiungere. Dato che le definizioni sono un prodotto culturale, se non produciamo definizioni legislative utili ai nostri fini, è perché non vogliamo o non ne siamo capaci. Allora non ci possiamo lamentare, come se si trattasse di accadimenti naturali imprevedibili o incontrollabili.

26. Si può cadere in esagerazioni in campo tecnico, se non si tiene conto che tendiamo sempre a considerare i casi-limite, senza badare alla maggioranza dei casi intermedi rispetto ai quali sussiste il bisogno di un certo grado di certezza.

Si esagera se si considera tutta l'opera secolare di creazione giuridica come un insieme di idiozie, senza badare al vantaggio di teorie, che, come tutte le teorie scientifiche, pur avendo la comune qualità di essere falsificabili, sono meglio di niente.

Si esagera se si vuole cominciare sempre da capo, come se la vita umana non fosse una lunga, a volte sanguinosa, marcia a partire da un presente immediato che suppone il passato.

Alla legge spetta ancora un ruolo importante entro le tecniche sociali, ed un ruolo importante spetta alle definizioni entro la legge.

Voglio citare un passo di Uberto Scarpelli, che è valutativo e politicamente discutibile, come tutto questo mio ultimo discorso, ma che credo illuminante <sup>(56)</sup>.

« Alla base della mia polemica contro gli humptidumptiani ci sono le seguenti convinzioni politiche: 1) Nella società industriale avanzata la legge è sempre di più lo strumento essenziale per la programmazione dello sviluppo sociale; 2) Un atteggiamento di fedeltà dei giuristi, e dei giudici in ispecie, verso la legge posta è una condizione, ovviamente non sufficiente, ma necessaria, perché la legge possa servire a quello scopo; 3) Il dogmatismo astratto, le esasperate analisi concettuali praticati da troppi giuristi coprono una sostanziale evasione politica. Il compito politico dei giuristi nel nostro tempo non è, però, quello di uscire dal dogmatismo e dal concettualismo per tentare avventure pseudo-rivoluzionarie individuali o di piccoli gruppi, caratteristiche di intellettuali disgregati, bensì quello di contribuire a preparare, con una esplicita assunzione di fini

---

<sup>(56)</sup> *Il metodo giuridico*, in « Rivista di diritto processuale », anno XXVI, 1971, n. 4, p. 553 (nota). Perché il passo citato risulti chiaro bisogna avvertire che l'autore gioca con il paragone tra gli interpreti del diritto e i noti personaggi di Carroll: Alice e Humpty-Dumpty. Alice crede che ogni parola voglia dire e rappresentare appunto quello che dice e rappresenta. Humpty-Dumpty sostiene che si possono usare le parole in un senso qualsivoglia, dato che non hanno « un senso ». Questo rapporto « ingenuità-cinismo », il nostro lo ritrova nelle posizioni circa l'uso del metodo giuridico. Anche egli è convinto che dalla parte della « ragione » sia più Humpty-Dumpty di Alice, ma che non sempre gli Aliciani siano « conservatori », e non sempre gli humptidumptiani siano progressisti.

politici, ed elaborando in vista di essi il necessario apparato concettuale, una razionale legislazione programmatrice. Il problema centrale del diritto e delle sue funzioni nella società resta quello della legislazione, delle ragioni della sua crisi, delle forze politiche e delle strutture costituzionali che possano riaffermarne il primato: le questioni relative al metodo giuridico vanno impostate come sottoproblemi del problema della legislazione ».